

**SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO AD ESECUZIONE FRAZIONATA
AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E
TRATTAMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI – C.E.R. 20.03.07**

CIG: 7594681107 – CPV: 90513000-6

PREMESSO CHE

Con determina a contrarre PROT.N. 1918/18/U del 06/08/2018 e Bando pubblicato il 10/08/2018 R.E.A. Rosignano Energia Ambiente S.p.A. (da ora anche solo Committente, o Stazione Appaltante, o REA) ha indetto la procedura aperta (ex art. 60 D.lgs. 50/2016) avente ad oggetto l'affidamento del contratto di appalto di servizi ad esecuzione frazionata (da ora anche solo "contratto"), da stipulare con un Operatore Economico (da ora anche solo OE) avente ad oggetto il "Servizio di carico, trasporto e trattamento di rifiuti ingombranti – C.E.R. 20.03.07", per un importo pari a € 450.000,00 (oltre iva come per legge), della durata stimata massima presunta di 24 mesi, ponendo a base d'asta i seguenti prezzi unitari a tonnellata:

- PuRMbd: prezzo unitario a base d'asta per il servizio di carico dal CdR di Rosignano M.mo, trasporto e conferimento presso impianto di trattamento autorizzato in €/tonnellata 240,00;
- PuCEbd: prezzo unitario a base d'asta per il servizio di carico dal CdR di Cecina, trasporto e conferimento presso impianto di trattamento autorizzato in €/tonnellata 240,00;
- PuCObd: prezzo unitario a base d'asta per il servizio di carico dal CdR di Collesalveti, trasporto e conferimento presso impianto di trattamento autorizzato in €/tonnellata 230,00;
- PuSTbd: prezzo unitario a base d'asta per il servizio di carico dal CdR di Stagno (comune di Collesalveti), trasporto e conferimento presso impianto di trattamento autorizzato in €/tonnellata 230,00;
- PuIBbd: prezzo unitario a base d'asta per il servizio di carico dal CdR di Bibbona, trasporto e conferimento presso impianto di trattamento autorizzato in €/tonnellata 250,00;
- PuMObd: prezzo unitario a base d'asta o per il servizio di carico dal CdR di Montescudaio, trasporto e conferimento presso impianto di trattamento autorizzato in €/tonnellata 240,00;

Alla gara hanno partecipato n. __ concorrenti ed è risultato aggiudicatario (come da verbale del

___) il seguente operatore economico: _____

Detto operatore aggiudicatario ha conseguito l'aggiudicazione avendo presentato la migliore offerta non anomala con i seguenti ribassi percentuali sui prezzi unitari a base d'asta e quindi i seguenti prezzi unitari:

- %RM1 = ___ quale ribasso percentuale sul prezzo a base d'asta e conseguente PuRM1 = ___ €/tonnellata quale prezzo unitario per il servizio di carico dal CdR di Rosignano M.mo, trasporto e conferimento presso impianto autorizzato;
- %CE1 = ___ quale ribasso percentuale sul prezzo a base d'asta e conseguente PuCE1 = ___ €/tonnellata quale prezzo unitario per il servizio di carico dal CdR di Cecina, trasporto e conferimento presso impianto autorizzato;
- %CO1 = ___ quale ribasso percentuale sul prezzo a base d'asta e conseguente PuCO1 = ___ €/tonnellata quale prezzo unitario per il servizio di carico dal CdR di Collesalveti, trasporto e conferimento presso impianto autorizzato;
- %ST1 = ___ quale ribasso percentuale sul prezzo a base d'asta e conseguente PuST1 = ___ €/tonnellata quale prezzo unitario per il servizio di carico dal CdR di Stagno (comune di Collesalveti), trasporto e conferimento presso impianto autorizzato;
- %BI1 = ___ quale ribasso percentuale sul prezzo a base d'asta e conseguente PuBI1 = ___ €/tonnellata quale prezzo unitario per il servizio di carico dal CdR di Bibbona, trasporto e conferimento presso impianto autorizzato;
- %MO1 = ___ quale ribasso percentuale sul prezzo a base d'asta e conseguente PuMO1 = ___ €/tonnellata quale prezzo unitario per il servizio di carico dal CdR di Montescudaio, trasporto e conferimento presso impianto autorizzato;

2

Con aggiudicazione PROT.N. ___ in data ___ è stata approvata l'aggiudicazione a suo favore, essendosi esauriti con esito positivo i controlli presupposti.

È decorso il termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 9 de d.lgs. 50/2016 e, adempiuti i controlli interni di legge e di rito, non sussistono impedimenti alla stipula.

L'operatore sopra indicato ha adempiuto agli obblighi pre-stipula imposti dal Disciplinare di gara nei termini e con le modalità prescritte

tutto quanto sopra premesso

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno ___ del mese di _____, ciascuno presso la propria sede e

mediante scambio a mezzo PEC, nella data risultante dalla firma digitale da ciascuna parte apposta, i signori

Trumpy Dott. Matteo, che compare non in proprio ma quale legale rappresentante di R.E.A Rosignano Energia Ambiente Spa, presso la cui sede legale è domiciliato ai fini della carica, di seguito nel presente atto denominata “committente”

e

_____, nato a ___ il ___ , domiciliato in _____ , il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante di _____ con sede legale in _____ , C.F./Partita IVA _____ e iscritta nel Registro delle Imprese di _____ , al n. _____ , di seguito nel presente atto denominata “esecutore”

sottoscrivono il presente **CONTRATTO**

di appalto a esecuzione frazionata, da eseguire mediante singoli ordini di servizio, ciascuno per la parte di prestazioni ed alle condizioni negli stessi indicati, fino a concorrenza massima dell'importo contrattuale. Il contratto ha ad oggetto il servizio di carico, trasporto e conferimento presso impianti di trattamento autorizzati di rifiuti ingombranti classificati C.E.R. 20.03.07, prodotti sul territorio dei Comuni sui quali REA Rosignano Energia Ambiente S.p.A. (di seguito REA) effettua il servizio di raccolta dei rifiuti urbani in convenzione.

3

Il contratto ha la durata massima stimata in 24 mesi consecutivi dalla data della stipula, e comunque non oltre l'esaurimento dell'importo massimo stimato di € 450.000,00 anche se non sarà spirato detto termine temporale.

*

SEZIONE I PREVISIONI GENERALI

ART. 1 PARTI CONTRAENTI E RAPPORTO CONTRATTUALE

Parti del contratto

Le parti contraenti del Contratto sono la committente e l'esecutore.

L'esecutore è l'unico responsabile per le prestazioni oggetto del contratto.

Tenga presente l'esecutore che l'eventuale ricorso a soggetti terzi, anche solo per le prestazioni secondarie, costituisce sub-contratto o subappalto e in quanto tale deve comunque essere dichiarato prima dell'affidamento e, se subappalto, autorizzato in fase di esecuzione (comunque nei limiti di legge e salve le ulteriori limitazioni imposte dalla Committente nella *lex specialis* di gara).

Committente

La committente è REA Spa, che agirà per il tramite del proprio personale (RUP/DEC/ausiliari), nel rispetto dell'ordinamento interno, portando a conoscenza dell'esecutore con mezzi idonei e adeguato preavviso ogni eventuale variazione relativa al Direttore dell'Esecuzione del Contratto qui indicato, e ogni eventuale notizia di altro referente se utile ai fini dell'esecuzione.

Rappresentante della committente

Ai fini dell'esecuzione del contratto ad esecuzione frazionata e degli eventuali ordini di servizio esecutivi dello stesso, REA Spa sarà rappresentata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC, S.Turchi) cui a tal fine è conferita la delega per l'adozione e la trasmissione di ogni ordine di servizio valido ed efficace. Delega che è conferita originariamente altresì al RUP. La trasmissione potrà avvenire anche tramite posta elettronica. Per ogni comunicazione inerente l'esecuzione degli eventuali ordini di servizio REA Spa sarà rappresentata dal RUP, dal DEC o dai loro ausiliari, sotto la vigilanza del RUP salve contrarie o diverse indicazioni fornite all'esecutore come sopra prescritto.

Sede della committente

REA Spa, in Rosignano Solvay, Località Le Morelline due snc.

Responsabile del procedimento (RUP)

Mannari Leonardo – Tel.0586/765204 – leonardo.mannari@reaspa.it

Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto presso la Committente è Stefano Turchi: tel. 0586/765215 – stefano.turchi@reaspa.it

I suoi ausiliari, Direttori Operativi, sono: Nicola Forli: Tel. 0586/765207 – nicola.forli@reaspa.it e Alessandro Cheti: Tel. 0586/765214 – alessandro.cheti@reaspa.it

Esecutore

Esecutore è l'operatore economico selezionato con la procedura di affidamento che sottoscrive il presente atto.

Rappresentante dell'esecutore

Ai fini della sottoscrizione del contratto, rappresenta l'esecutore il legale rappresentante, i cui poteri risultino dal certificato di C.C.I.A.A. o procura notarile o atto equipollente, come per legge.

Ai fini della sottoscrizione del contratto compare il legale rappresentante, come per legge.

Ai fini dell'esecuzione del contratto valgono le prescrizioni che seguono:

- il contratto trova esecuzione tramite singoli ordini di servizio che sono inviati dal RUP/DEC o loro ausiliari all'esecutore, presso l'indirizzo e-mail indicato ai fini contrattuali;
- ciascun ordine, il cui contenuto sia conforme alle previsioni del contratto si intende validamente impartito e ricevuto tramite la e-mail diretta dal DEC/RUP all'esecutore
- ciascun ordine, che sia validamente pervenuto presso l'esecutore, non può essere da esso rifiutato, né la sua esecuzione può essere rimandata.
- ai soli fini della gestione "operativa" dell'esecuzione del contratto, sono ammesse comunicazioni ulteriori, sia tramite e-mail che telefoniche, tra il RUP/DEC (o loro ausiliario) e l'esecutore.

Domicilio dell'esecutore, comunicazioni e notifiche

Ai fini dell'esecuzione del contratto l'esecutore elegge domicilio in _____

Ai fini di ogni comunicazione e notifica inerente l'esecuzione del contratto valgono le condizioni seguenti che l'esecutore accetta senza eccezioni:

- ✓ gli ordini dovranno essere trasmessi a mezzo e-mail all'indirizzo da esso qui indicato: _____
- ✓ le istruzioni operative potranno intervenire anche telefonicamente, presso il seguente recapito indicato dall'esecutore: _____
- ✓ le notifiche inerenti ipotesi di particolare rilievo, come le contestazioni di grave inadempimento o le comunicazioni relative a risoluzione in danno o recesso dal contratto, dovranno avvenire presso il seguente indirizzo PEC dell'esecutore: _____

5

Esecuzione da parte dell'esecutore

L'esecutore è tenuto ad eseguire direttamente tutte le prestazioni richieste con ogni eventuale ordine di servizio, ivi comprese quelle accessorie.

ART. 2 DIRITTO DI ESCLUSIVA

La sottoscrizione del presente contratto non garantisce all'esecutore alcun diritto di esclusiva. La Committente resta libera di rivolgersi, secondo il suo effettivo fabbisogno, anche ad operatori differenti, estranei al contratto nel rispetto, come per legge, dei principi di correttezza e buona fede, oltre che di buon andamento e imparzialità.

Le parti sono entrambe a conoscenza che lo scopo del presente appalto è quello di affiancarne l'esecuzione a quella di altro analogo contratto, già in essere tra REA spa ed altro operatore

economico, in virtù del quale i rifiuti ingombranti CER 20.03.07 sono conferiti e trattati presso l'impianto in via Pasubio n. 130 a Cecina, poiché la capacità ricettiva del predetto impianto è naturalmente variabile e potenzialmente insufficiente rispetto all'effettivo fabbisogno attuale e/o futuro. Tra le condizioni di esecuzione dell'appalto (di cui l'esecutore ha tenuto conto nella formulazione dell'offerta) vi sono dunque anche: la preesistenza e l'attualità dell'esecuzione dei conferimenti presso l'impianto di Cecina. L'esecutore – ha dichiarato formulando l'offerta, e conferma sottoscrivendo il presente contratto – è consapevole di tali presupposti, e del fatto che potranno di fatto determinare l'effettivo fabbisogno periodico, quindi i quantitativi e la cadenza degli ordini di servizio, applicativi del presente contratto.

ART. 3 IDENTIFICAZIONE DELL'ESECUTORE E DELL'IMPIANTO

L'esecutore è: _____ [da compilare, copiando dall'offerta]

L'impianto da esso indicato ai fini dell'aggiudicazione e utilizzabile ai fini dell'esecuzione è il seguente: _____ [da compilare, copiando dall'offerta]

Caratteristiche dell'impianto: _____ [si indicherà se R12 e/o R13]

ART. 4 DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE

Nessun esecutore potrà ricorrere ai fini dell'esecuzione allo strumento della intermediazione, così come definita dall'art. 183 comma 1 lettera l) del d.lgs. 152/2006, o analoga, in quanto il servizio di trattamento è la prestazione principale oggetto del contratto, che farà carico necessariamente all'esecutore medesimo.

6

ART. 5 DIRITTI E OBBLIGHI GENERALI DELL'ESECUTORE

L'esecutore assume verso la Committente i seguenti obblighi generali:

- Sottomettersi agli ordini di servizio che saranno impartiti dalla Committente nel periodo di esecuzione del Contratto e darvi esatto adempimento secondo le prescrizioni ivi contenute, integrate da quelle del contratto e del Capitolato, nonché degli atti di gara, nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari, comunque in conformità all'offerta presentata ai fini dell'aggiudicazione.
- Mantenere comportamenti di correttezza e buona fede, nel rispetto anche e specialmente delle previsioni di cui al d.lgs. 50/2016, astenendosi da ogni comportamento che possa produrre in qualunque modo la violazione dei principi a tutela dell'interesse della

Committente.

- Garantire per tutta la durata del contratto l'effettiva disponibilità delle risorse che è obbligato a utilizzare per l'esatto adempimento.

L'esecutore ha diritto di pretendere che la Committente si attenga, nei rapporti contrattuali, alle previsioni del contratto ma accetta espressamente che sia la Committente a determinare quantitativi, termini di esecuzione e cadenza degli ordini di servizio.

La violazione, da parte dell'esecutore, anche di uno solo dei predetti obblighi generali, e degli obblighi di cui ai successivi artt. 7-10, potrà costituire (secondo la rilevanza, che sarà valutata dalla Committente) inadempimento grave ed essenziale, utile ai fini dell'eventuale risoluzione in danno del contraente, nei limiti di legge.

ART. 6 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

La sottoscrizione del contratto implica per l'esecutore:

1. dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni contrattuali
2. assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili, e connessa conseguente assunzione dei relativi obblighi.

L'esecutore dichiara di conoscere e di accettare tutte le condizioni contrattuali (ivi comprese quelle contenute nei relativi allegati) con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. È onere dell'esecutore portare i predetti documenti ed ogni prescrizione esecutiva, ivi comprese e specialmente quelle a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, a conoscenza del personale impiegato per assicurare l'esatta esecuzione.

L'osservanza di tutte le norme sopra indicate si intende estesa a tutte quelle già in vigore, o che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione del contratto, se inderogabili ed applicabili, ancorché qui non richiamate.

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'esecutore equivale inoltre a sua dichiarazione:

- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Contratto e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative al contratto stesso che possano influire sull'esecuzione del contratto;
- di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi, sia in considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei materiali e dei trasporti, sia in considerazione che in essi si intendono compresi e remunerati gli oneri ed obblighi generali indicati nel presente Contratto.

L'esecutore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all'apposito articolo.

Ciascun ordine di servizio, esecutivo del contratto, è costituito e regolato dal presente contratto e relativi allegati che ne formano parte integrante, dal CSA, dal DUVRI nonché da:

- l'ordine di servizio medesimo
- gli importi unitari a tonnellata (€/ton) con il quale l'esecutore ha ottenuto l'aggiudicazione
- eventuali atti di determinazione o concordamento nuovi prezzi come per legge.

ART. 7 OBBLIGHI SPECIFICI DELL'ESECUTORE

L'esecutore assume verso REA tutti gli obblighi generali che formano oggetto del presente contratto.

Assume altresì tutti gli obblighi specifici che saranno prescritti dagli ordini di servizio che REA potrà rivolgergli.

Nel caso di contrasto tra essi, ferme le previsioni normative cogenti, avranno prevalenza gli obblighi specifici.

ART. 8 OBBLIGHI PRELIMINARI E CONTINUATIVI

L'esecutore garantisce di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui sono tenuti per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto e degli ordini che vi danno esecuzione, e si obbliga a produrre, a semplice richiesta del RUP/DEC, tutta la relativa documentazione.

L'esecutore è tenuto a comunicare al DEC e/o al RUP i nominativi (e a richiesta altresì le matricole Inps ed ogni ulteriore informazione necessaria ad identificare le persone, la loro posizione in azienda, la condizione lavorativa) di tutti i lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'esecuzione presso i luoghi di cui dispone la Committente, anche con specifica indicazione dei giorni e delle ore di presenza, nonché delle attività da essi rispettivamente ed effettivamente eseguite (e del CCNL ad essi applicabile). A richiesta della Committente, dovrà comunicarli anche relativamente ad ogni ulteriore persona coinvolta a qualunque titolo nell'esecuzione.

Prima della stipula del contratto e, all'occorrenza, anche prima e/o durante l'esecuzione di ciascun eventuale ordine di servizio, l'esecutore è obbligato a fornire a REA tutta la documentazione aziendale inerente le misure adottate a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori

nell'esecuzione, nonché a prestare ogni forma di collaborazione utile alla integrazione della predetta documentazione con quella fornita da REA secondo le previsioni di cui al d.lgs. 81/2008. In nessun caso eventuali variazioni nelle modalità di esecuzione degli ordini consentiranno modifiche o adeguamento dei prezzi, restando a carico dell'esecutore le spese aziendali ai predetti fini.

In caso di avvio dell'esecuzione anticipato, nelle more della sottoscrizione del contratto, ai fini dell'esecuzione degli ordini si applicheranno le previsioni del contratto e restano a carico dell'esecutore ogni rischio ed ogni conseguenza, anche ai fini dell'eventuale ripristino o risarcimento verso REA e verso terzi, che dovessero derivare da dichiarazioni mendaci incomplete o errate dell'esecutore medesimo.

ART. 9 OBBLIGHI A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'esecutore è obbligato ad eseguire i servizi oggetto del contratto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori e in particolare della loro salute e sicurezza, secondo le previsioni di cui al d.lgs. 81/2008 ed ai documenti allegati al contratto (ivi compreso e specialmente il DUVRI). Sono a carico dell'esecutore tutti i conseguenti oneri e costi.

ART. 10 OBBLIGHI A TUTELA DEL TRATTAMENTO NORMATIVO, RETRIBUTIVO E CONTRIBUTIVO DEI LAVORATORI

L'esecutore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

A richiesta di REA, l'esecutore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme.

Se in corso di esecuzione l'esecutore non risulterà in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e retributiva prescritti dalla vigente normativa, si applicheranno le previsioni di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016 e delle norme collegate.

REA è tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento sostitutivo, disciplinate dall'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 in conformità alle relative previsioni di legge e regolamentari. Nel caso di esperimento di tali procedure, sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso nei confronti dell'esecutore, non correranno i termini di pagamento ai fini della maturazione di interessi

legali o moratori a favore di questi ultimi, fino a positiva definizione delle procedure medesime.

REA potrà in ogni momento chiedere all'esecutore prova dell'adempimento agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

REA provvederà ai pagamenti solo a seguito di esito positivo della verifica periodica, nei termini e modi di legge, circa la sussistenza e permanenza del requisito di regolarità contributiva e retributiva dell'esecutore.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: l'Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali ed assicurativi, l'ANAC.

Per le sospensioni di pagamento di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni a REA né richiedere il pagamento di interessi e/o il risarcimento danni.

SEZIONE II OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 11 DEFINIZIONE DELL'OGGETTO: PRESTAZIONI DELL'ESECUTORE

Oggetto del contratto è il servizio di CARICO, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI – C.E.R. 20.03.07, come meglio definito nel Capitolato Speciale di Appalto (Allegato 6).

10

ART. 12 PRESTAZIONI PRINCIPALI E SECONDARIE DELL'ESECUTORE

Il servizio si compone delle seguenti prestazioni:

- Principale: trattamento
- Secondaria: carico e trasporto.

Il carico e trasporto si attuano attraverso una pluralità di consecutive azioni interconnesse, consistenti in:

- Carico (del rifiuto, tramite attrezzatura idonea gestita dall'esecutore, in conformità al Capitolato Speciale di Appalto)
- Trasporto (dai centri di raccolta come indicati nel Capitolato Speciale di Appalto agli impianti autorizzati e indicati nel contratto)
- Conferimento e scarico (del rifiuto) presso gli impianti (indicati nel contratto).

Ulteriori prescrizioni sono dedotte nel Capitolato Speciale di Appalto.

L'esecutore dovrà eseguirle integralmente in modo diretto e autonomo, salva la possibilità di subappalto solo relativamente alla prestazione secondaria, come meglio disciplinato dal seguente ART. 21.

ART. 13 TIPOLOGIA DI RIFIUTO

Il rifiuto ingombrante oggetto del servizio è un rifiuto urbano non pericoloso classificato con C.E.R. 20.03.07., conferito dalle utenze o comunque conferito da REA, perché raccolto sul territorio comunale specifico, presso i centri di raccolta presenti sul territorio comunale dove REA effettua il servizio pubblico e nello specifico sono riportati al punto 3.1 del Capitolato Speciale di Appalto

La Committente limita a tale tipo di rifiuto quello che sarà oggetto degli Ordini di servizio applicativi del contratto.

Rispetto ad esso l'esecutore assume tutti gli obblighi dedotti nel presente contratto.

Ulteriori dettagli riguardo all'oggetto delle prestazioni sono contenuti nel Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 14 MEZZI IMPIEGATI PER IL TRASPORTO

L'esecutore dovrà utilizzare sempre ed esclusivamente mezzi con le caratteristiche indicate di seguito.

Caratteristiche tecniche: autocarro, autotreno o altro mezzo idoneo al trasporto dei rifiuti ingombranti dotato di proprie attrezzature e personale autonomamente organizzato per il carico in autonomia.

Presupposti adempimenti amministrativi e documenti: il trasportatore dovrà essere in possesso dell'autorizzazione al trasporto dei rifiuti urbani in corso di validità, attestata dall'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 1 classe C o superiore, per il trasporto dei rifiuti ingombranti, C.E.R. 20.03.07.

ART. 15 DOCUMENTAZIONE CHE L'ESECUTORE PRESENTA ALLA COMMITTENTE RELATIVAMENTE AI MEZZI.

L'esecutore, in ogni momento, a richiesta della Committente, dovrà esibire e produrre in copia alla Committente tutta la documentazione idonea a comprovare che i mezzi abbiano tutte le

caratteristiche tecniche prescritte.

L'esecutore dovrà utilizzare unicamente i mezzi dichiarati in gara ai fini dell'esecuzione. Ove dovessero variare, dovrà darne preventiva comunicazione, almeno tre giorni prima dell'effettivo utilizzo, affinché siano inseriti validamente nel gestionale e la sostituzione non generi ritardo o disservizi, dei quali altrimenti l'esecutore sarà ritenuto responsabile.

ART. 16 DOCUMENTAZIONE CHE L'ESECUTORE PRESENTA ALLA COMMITTENTE RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI.

L'esecutore, in ogni momento, a richiesta della Committente, dovrà esibire e produrre in copia alla Committente tutta la documentazione idonea a comprovare che gli impianti abbiano tutte le caratteristiche prescritte.

Relativamente a ciascun impianto l'esecutore dovrà preventivamente fornire alla Committente tutto quanto prescritto dal Capitolato.

ART. 17 IMPIANTI UTILIZZABILI PER IL CONFERIMENTO E IL TRATTAMENTO

L'esecutore si obbliga a conferire e trattare il rifiuto esclusivamente presso gli impianti da esso indicati ai fini dell'aggiudicazione.

Per tutto il periodo di vigenza del contratto detti impianti dovranno conservare le caratteristiche indicate di seguito:

- Caratteristiche tecniche: utilizzo di un impianto autorizzato per il trattamento dei rifiuti ingombranti CER 20.03.07 secondo le operazioni di cui all'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/06, R12 e/o R13.
- Presupposti adempimenti amministrativi e documenti: Autorizzazioni in corso di validità.

ART. 18 PRESTAZIONI ACCESSORIE

L'esecutore si obbliga a eseguire esattamente tutte le prestazioni oggetto del contratto. L'esatto adempimento, ai fini delle verifiche e dei pagamenti, comporta l'esecuzione a carico dell'esecutore anche di tutte le prestazioni accessorie, eventualmente presupposte o comunque utili per l'esatto compimento di quelle principali e secondarie. Nessuna esclusa.

L'esecuzione di tali prestazioni accessorie non comporta alcun incremento nel corrispettivo. Né può essere negata per ragioni economiche, poiché l'esecutore con la propria offerta e con la

sottoscrizione del contratto si è obbligato all'esatto adempimento, qualunque onere comporti, avendo giudicato remunerativo il prezzo offerto.

ART. 19 – DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RECUPERO DEL MATERIALE

L'esecutore è tenuto a rendicontare mensilmente il rifiuto trattato con indicazione delle quantità di frazioni recuperate e con i relativi quantitativi di sovralli prodotti dal trattamento.

La suddetta reportistica deve essere fornita entro i 30 giorni successivi al mese di competenza al Direttore dell'esecuzione del contratto S. Turchi all' indirizzo mail stefano.turchi@reaspa.it

ART. 20 DIVIETO DI SUBAPPALTO PRESTAZIONE PRINCIPALE.

Relativamente alla prestazione principale (trattamento dei rifiuti ingombranti) il subappalto non è ammesso, in ragione del carattere unitario delle prestazioni da eseguire e dei requisiti specifici, che implicano oneri procedurali anche in termini di monitoraggio e controllo in capo alla committente, tali da rendere antieconomico e rischioso il ricorso al subappalto.

ART. 21 LIMITI DEL SUBAPPALTO PER LE PRESTAZIONI SECONDARIE DI CARICO E TRASPORTO.

Relativamente alle sole prestazioni secondarie (carico e trasporto di rifiuti ingombranti), il subappalto potrà essere autorizzato, nel rispetto delle limitazioni imposte dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016, a condizione che l'Operatore Economico ne abbia previamente dichiarato l'intenzione in sede di gara.

13

ART. 22 PRESTAZIONI DELLA COMMITTENTE

L'unica contro-prestazione a carico della Committente è il pagamento del corrispettivo dovuto. Tale corrispettivo sarà determinato applicando le previsioni di cui al seguente ART. 24 e pagato secondo le previsioni di cui al seguente ART. 28 .

È altresì obbligo della Committente, in relazione a ciascun ordine di servizio, consentire all'esecutore cui la relativa disposizione di esecuzione è rivolta, l'accesso ai CdR con le modalità prescritte per il prelievo del rifiuto.

SEZIONE III CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

ART. 23 IMPORTO STIMATO MASSIMO

L'importo massimo che REA potrà spendere in totale, in esecuzione del contratto, è pari ad Euro 450.000,00 oltre oneri fiscali, riservandosi la Committente il diritto di aumentarlo o ridurlo entro il 20% (in aumento o in diminuzione), senza che l'esecutore possa opporre eccezioni né rifiutare l'esecuzione, e dovendosi sottomettere di conseguenza agli ordini di servizio che gli saranno impartiti. La presente opzione è esclusivamente a favore della Committente.

L'importo è comprensivo anche degli oneri per la sicurezza, determinati in misura pari al 2% dell'importo del contratto.

ART. 24 CORRISPETTIVO DOVUTO ALL'ESECUTORE

Il corrispettivo dovuto all'esecutore per ciascun ordine di servizio sarà determinato moltiplicando le tonnellate raccolte per i prezzi unitari a tonnellata (prezzi a base d'asta con applicazione del ribasso offerto in gara) per ciascun CdR.

La misura del corrispettivo dovuto all'esecutore è quella determinata in ragione dell'effettiva esecuzione delle prestazioni esattamente eseguite e oggetto di ciascuno degli ordini impartiti, sarà corrisposto con pagamenti in acconto in corrispondenza di essi e fino a concorrenza dell'importo stimato massimo. L'esecutore non potrà pretendere anticipatamente pagamenti relativi a ordini non impartiti o non esattamente eseguiti.

14

ART. 25 ONERI PER SICUREZZA E MANODOPERA

Per ciascun ordine, l'esecutore dovrà garantire:

3. l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
4. il rispetto delle condizioni normative retributive e contributive riguardo a tutto il personale impiegato.

L'esecutore dichiara che i costi aziendali e della manodopera impiegata per l'esecuzione sono per esso sostenibili, nonostante l'applicazione del ribasso da esso offerto, pena la non congruità della sua offerta, con diritto della committente di recedere dal contratto e, ove ne sia conseguenza, anche di disporre l'annullamento della aggiudicazione a suo favore. L'eventuale insufficienza del corrispettivo di ciascun ordine di servizio, rispetto alla copertura dei predetti oneri e costi, sarà

considerato anomalia delle condizioni offerte dall'esecutore, e non potrà mai determinare un incremento nel corrispettivo che gli è dovuto dalla committente.

ART. 26 IVA

Tutti gli importi indicati si intendono al netto dell'IVA. Il relativo importo sarà conseguentemente da sommare poi ai fini della fattura e del pagamento.

ART. 27 MODALITA' DI FATTURAZIONE

La fatturazione è prevista con cadenza mensile da riferire alle prestazioni eseguite nel periodo di riferimento (quindi per l'importo dei relativi ordini, purchè esattamente eseguiti), nei modi e nei termini che seguono.

Al termine di ciascun mese, l'esecutore non potrà autonomamente emettere fattura. La stazione appaltante verificherà mensilmente la regolare esecuzione del contratto e, solo dopo aver ricevuto la quarta copia del Formulario di Identificazione Rifiuto (o copia della stessa in attesa dell'originale), autorizzerà tramite e-mail o PEC l'esecutore a emettere la fattura, che sarà saldata entro 60 giorni, e comunque nei termini di legge, decorrenti dal suo ricevimento. L'emissione di fatture con diverse modalità o termini non farà correre il termine per il relativo pagamento.

15

ART. 28 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' EX ARTT. 3 E 6 L. 136/2010

Ai sensi della Legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG). I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato (o strumento equivalente, ammesso dalla legge). Di tale conto corrente l'esecutore indicherà tutto quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della legge 136/2010 ed esso assume tutti gli obblighi da questa previsti, consapevole delle relative sanzioni e conseguenze.

In particolare, ai sensi dell'art. 3 co. 7, della Legge 136/2010 l'Esecutore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi (nonché i dati anagrafici e fiscali dell'intestatario e di tutte le persone delegate ad operare) dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. L'Esecutore provvede, altresì, a comunicare ogni

modifica relativa ai dati trasmessi. Il tutto, mediante atto redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000.

L'Esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Livorno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 29 INVARIABILITA' DEI PREZZI UNITARI

I prezzi saranno invariabili per tutta la durata del contratto.

ART. 30 CARATTERE ONNICOMPRESIVO DEL CORRISPETTIVO E ONERI A CARICO DELL'ESECUTORE.

I prezzi sono remunerativi anche di tutti gli accessori e le lavorazioni necessarie per realizzare i servizi oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte quali: prestazioni principali secondarie e accessorie ed ogni altra attività in qualunque modo connessa o presupposta a tal fine.

ART. 31 PAGAMENTI DIRETTI

I pagamenti saranno corrisposti dalla Committente direttamente a favore dell'esecutore sulla base della relativa proposta di pagamento, secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 50/2016.

In caso di subappalto autorizzato, limitatamente alle prestazioni secondarie, in conformità al comma 13 dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016, la Committente corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

16

SEZIONE IV DENOMINAZIONE CONTENUTI GENERALI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CONTRATTO

ART. 32 DENOMINAZIONE:CONTRATTO AD ESECUZIONE FRAZIONATA

Il presente è un contratto di appalto.

È definito a esecuzione frazionata, in quanto non è corredato da un cronoprogramma esecutivo, ma troverà esecuzione mediante ordini di servizio, la cui cadenza ed i cui contenuti saranno definiti dalla Committente.

ART. 33 DURATA ORDINARIA

Il contratto avrà validità di 24 mesi naturali e consecutivi dalla sottoscrizione.

ART. 34 DURATA RIDOTTA PER ESAURIMENTO ANTICIPATO DELL'IMPORTO STIMATO MASSIMO.

Il contratto terminerà con l'esaurimento dell'importo contrattuale massimo che ne forma oggetto, anche se non sarà spirato il termine temporale ordinario.

ART. 35 DURATA RIDOTTA PER RECESSO DELLA COMMITTENTE

Rea Spa ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle forniture eseguite anche senza giusta causa, per qualunque ragione connessa con il proprio fabbisogno, con preavviso non inferiore a n. 20 giorni naturali e consecutivi.

Rea Spa ha inoltre il diritto di recedere dal contratto nei seguenti casi:

- ✓ gravi e/o reiterate violazioni dei principi contenuti nel Codice Etico di REA Spa;
- ✓ commissione da parte dell'esecutore di un reato presupposto del D.Lgs. 231/2001 ed accertato con sentenza passata in giudicato, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle Parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

Il recesso sarà comunicato tramite PEC. Nella relativa comunicazione sarà indicato il termine di efficacia del recesso, che ove senza giusta causa non potrà essere inferiore a 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione del recesso stesso.

Nel caso di esercizio del diritto di recesso da parte della committente, nessun risarcimento / indennizzo / pagamento a qualsivoglia titolo sarà riconosciuto all'esecutore a titolo di mancato guadagno o ad altro titolo per la mancata esecuzione di prestazioni dedotte. Salvo il diritto al pagamento per le prestazioni legittimamente e esattamente eseguite, purché in virtù di ordini impartiti.

ART. 36 EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

Nel momento in cui il contratto cesserà di avere efficacia tra le parti, per qualunque causa:

- la committente non potrà più impartire nuovi ordini

- l'esecutore dovrà continuare ad eseguire ed ultimare tutte le prestazioni che gli siano già state ordinate, a meno che la committente non disponga diversamente

Il contratto continuerà a produrre effetti, ai fini dell'esatto adempimento e del pagamento delle predette prestazioni.

ART. 37 ESCLUSIONE DI PROROGHE E RINNOVI.

Non sono previsti proroghe o rinnovi del contratto salvo quanto disposto al successivo articolo.

ART. 38 AMMISSIBILITA' DI PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL'AFFIDAMENTO.

Nel caso di necessità di affidamento di nuovo servizio, qualora l'affidamento dello stesso non sia perfezionato entro la scadenza del presente contratto, la Committente potrà prorogare la durata dello stesso, nelle more dell'affidamento e della stipula del nuovo contratto, alle medesime condizioni, o più favorevoli per la Committente medesima. La presente opzione è esclusivamente a favore della Committente.

ART. 39 TEMPI DI ESECUZIONE.

I tempi di esecuzione sono indicati da REA nel Capitolato ed eventualmente nell'ordine di servizio. Sono sempre essenziali, ai fini dell'esatto adempimento e dell'eventuale applicazione di penali e sanzioni contrattuali.

Le proroghe di termini di esecuzione indicati in singoli ordini di servizio potranno essere accordate da REA soltanto in forma scritta e sottoscritta, ricorrendo presupposti di comprovata sussistenza di cause di forza maggiore, e/o eventi insuperabili imprevisi ed imprevedibili, che non siano in alcun modo riconducibili a comportamenti attivi o omissivi dell'esecutore, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di affidare il servizio ad altri operatori, per esempio per ragioni di urgenza.

ART. 40 INAMMISSIBILITA' DI VARIANTI.

Le varianti non sono ammesse, se non nei limiti di legge.

ART. 41 CESSAZIONE DELL'ESECUZIONE PER PERDITA DEI REQUISITI E RISOLUZIONE

Ove l'esecutore risulti non più autorizzato o comunque non più idoneo a ricevere il rifiuto secondo le specifiche del Capitolato, l'esecuzione dovrà cessare immediatamente, dovendosi disporre la risoluzione nei suoi confronti se l'impedimento durerà oltre 60 giorni.

ART. 42 PENALI

REA applicherà le seguenti sanzioni contrattuali per eventuali inadempimenti dei contraenti:

- riduzione del prezzo in caso di inesatto adempimento;
- sospensione dei pagamenti per eventuali irregolarità retributive, contributive o contestazione di inesatto adempimento, specie ove connessa con ipotesi di violazione di legge;
- esecuzione in danno in caso di inadempimento o inesatto adempimento o rifiuto di adempiere ingiustificato e nei casi previsti dalla legge;
- recesso nei casi previsti dalla legge;
- risoluzione in danno in caso di inadempimento o inesatto adempimento o rifiuto di adempiere ingiustificato e nei casi previsti dalla legge.

In ogni caso, REA potrà applicare una penale nella misura pari all'1% dell'importo dell'ordine cui è riferita per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione, nonché una riduzione automatica del prezzo per i casi di inesatto adempimento. E nel caso di mancata esecuzione potrà provvedere all'esecuzione in danno dell'esecutore inadempiente, addossandogli i costi del servizio eseguito da altro esecutore e/o imputandogli gli eventuali conseguenti costi aggiuntivi.

In ogni caso è fatto salvo a favore di REA il diritto al risarcimento per il maggior danno e sono e restano a carico dell'esecutore tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.

L'applicazione delle sanzioni disciplinate nel presente articolo è decisa secondo discrezionalità dal RUP su proposta del DEC e, ricorrendone i presupposti qui dedotti, fermo il necessario rispetto della misura massima qui indicata per tipologia di violazione, non è soggetta ad eventuale riserva o contestazione dell'esecutore.

L'esecutore che ritenga di aver ingiustamente subito l'applicazione di una sanzione contrattuale, ha la possibilità di presentare le proprie deduzioni con istanza indirizzata al RUP e consegnata o inviata per posta elettronica, anche per il tramite del DEC, corredata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni addotte a giustificazione, entro e non oltre 10 giorni

dall'applicazione della sanzione stessa.

L'applicazione delle penali e delle altre sanzioni contrattuali non solleva l'esecutore dalle responsabilità civili e penali a suo carico.

La compensazione automatica fonderà il diritto per REA di trattenere tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione di applicazione di penali o altre sanzioni, anche nel caso in cui l'esecutore le contesti ed anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino ad eventuale decisione anche giudiziale definitiva.

ART. 43 RISOLUZIONE IN DANNO O RECESSO DELLA COMMITTENTE.

In caso di perdita anche temporanea dei requisiti per l'esecuzione del servizio e/o di grave danno conseguente a grave violazione dell'esecutore, REA potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno di detto esecutore con semplice atto unilaterale, compensando automaticamente le somme da esigere con i corrispettivi da corrispondere a detto esecutore, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora siano indette da REA nuove procedure a invito, per l'aggiudicazione di contratti di servizi, l'esecutore che abbia subito tale risoluzione per grave violazione ne sarà escluso in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata e potrà essere segnalato all'Osservatorio sui contratti pubblici e/o all'ANAC ai fini delle conseguenti annotazioni. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione degli ordini che gli siano rivolti da REA in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con REA. Ove si verificasse tale suo comportamento, anche se dipendente da suo personale / subcontraenti / cottimisti, lo si intenderà grave inadempimento contrattuale e REA potrà agire di conseguenza in suo danno, anche per la risoluzione del contratto o l'esecuzione d'ufficio. Salvo il diritto di REA al conseguente risarcimento per i danni eventualmente subiti. In ogni caso di risoluzione o esecuzione in danno dell'esecutore restano a carico di esso stesso tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

20

REA ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi accettati. Il recesso sarà comunicato per iscritto fissandone il termine di operatività che non potrà essere inferiore a 60 giorni dalla data di comunicazione del recesso stesso.

SEZIONE V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 44 CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente appalto si stabilisce che,

nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa, la competenza sarà deferita al giudice del luogo (Livorno) dove il contratto è stato stipulato ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale. Per tutte le controversie comunque attinenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto sarà competente il Tribunale di Livorno.

ART. 45 TUTELA DELLA PRIVACY E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'esecutore è tenuto, in solido con tutti i soggetti a qualunque titolo da esso coinvolti nell'esecuzione, all'osservanza del segreto su tutto ciò di cui venisse a conoscenza durante l'espletamento del contratto di appalto ad esecuzione frazionata in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie riguardanti l'attività di REA Spa.

L'esecutore si impegna dunque a non comunicare tali informazioni a soggetti esterni la propria organizzazione aziendale informando il proprio personale sui relativi obblighi di riservatezza e adottando tutte le misure idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale di dati.

Rea Spa, nella sua qualità di titolare, tratta i dati dell'esecutore esclusivamente per le finalità amministrative e contabili proprie dell'attività svolta, anche in occasione della loro comunicazione a terzi, in conformità alle previsioni di cui al Regolamento europeo (UE)2016/679 e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 nelle parti ancora applicabili.

21

ART. 46 SPESE GENERALI

Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto faranno carico all'esecutore, sul quale gravano altresì le imposte e gli altri oneri, anche quelli relativi alla pubblicazione del Bando ed alla stipula del contratto. Gli importi presunti sono indicati nel Disciplinare. Il rimborso avverrà sulla base degli importi effettivi. L'esecutore dovrà effettuare il relativo pagamento entro i 15 giorni successivi alla relativa comunicazione. In caso di suo mancato pagamento, il dovuto potrà essere portato in compensazione automatica sul primo pagamento ad esso dovuto in esecuzione del contratto o potrà essere oggetto di recupero anche forzato, adito il Giudice competente, a scelta della committente.

ART. 47 OSSERVANZA CODICE ETICO E MOGC 231/01 DI REA SPA

L'esecutore, dopo aver preso visione del Modello organizzativo di gestione e controllo, ex D.Lgs.

231/01, adottato dall'Amministratore Unico di REA con decreto n.03 del 20/12/2016, e del Codice Etico adottato da REA con medesimo decreto, disponibile sul sito della Società, si impegna a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti nei suddetti documenti, nella consapevolezza che la violazione di tale impegno determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 48 OBBLIGHI ANTICORRUZIONE

L'esecutore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di essere a conoscenza delle norme di legge e degli atti adottati da REA ai fini del rispetto del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) disponibile sul sito istituzionale di REA: www.reaspa.it

SI OBBLIGA:

a non porre in essere - e a far sì, ai sensi dell'art. 1381 codice civile, che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere - atti o comportamenti tali da determinare una violazione delle norme e regole contenute nei Regolamenti e nel Piano anticorruzione adottati da REA e nelle norme cogenti del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) segnatamente in merito all'assenza di conflitto di interessi, così come disciplinato dalla normativa vigente, nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.

22

PRENDE ATTO E PER QUANTO OCCORRE AUTORIZZA

a. che in caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola, REA avrà diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, di sospendere, per verifiche, l'esecuzione del presente contratto o di risolvere lo stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti all'inadempimento; l'esercizio dei diritti indicati dovrà essere comunicato all'esecutore mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inadempimento.

Rosignano Solvay, lì ____ 2018

R.E.A. Rosignano Energia Ambiente Spa
L'Amministratore Unico
Dott. Matteo Trumpy

L'esecutore _____